

derivare una cosciente reticenza sia pure in buona fede - appare, anche a parere del Consigliere Istruttore addetto, ancora opinabile; infatti la testimonianza del dott. La Campa (unica valida ai nostri fini) non è pienamente conclusiva e le successive testimonianze avversarie (che saranno indubbiamente a noi contrarie) potrebbero concorrere ad orientare il convincimento dei giudici verso l'esistenza di lievi disturbi cardiaci poco avvertibili e quindi inadatti a configurare una reticenza dell'assicurato valida ai fini di una contestazione;

4) - che comunque, ai sensi dell'art. 1893 C.C., nell'ipotesi dell'esistenza di tale reticenza, la Corte potrebbe disporre non l'annullamento del contratto, ma la sola riduzione del capitale assicurato in rapporto alla tachicardia preesistente;

5) - che la somma da corrispondere trattativa (L. 500.000) con la compensazione delle spese legali (quelle